

Il Vice Sindaco del Comune di Alfa, in sostituzione del Sindaco assente, in data 19/04/2019, emetteva un'ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con la quale veniva imposto dal 20/04/2019 al 06/05/2019, il divieto di vendita di bevande alcoliche a tutti gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi ricompresi all'interno dell'area individuata dall'ordinanza medesima, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 della giornata successiva.

Il provvedimento veniva emesso per tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti in quanto la predetta zona è caratterizzata nel periodo pasquale da una manifestazione culturale e turistica di grande rilievo e richiamo, concertata dal Comune con le Associazioni di categoria ed ormai giunta alla 2^a edizione, per la quale nell'anno precedente si erano verificati episodi quali schiamazzi, abbandono di rifiuti, espletamento di funzioni fisiologiche all'aperto, anche a causa dell'abuso del consumo di bevande alcoliche.

Tale ordinanza, infatti, si basava su vari rapporti delle forze di Polizia, relativi alla edizione precedente della manifestazione, ma evidenziati unicamente durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in via d'urgenza in data 15/04/2019. In tale occasione, il Prefetto relazionava sui fenomeni avvenuti durante l'anno precedente, palesando la preoccupazione che gli stessi potessero ripetersi in forma più grave e diffusa, durante la nuova edizione per la quale era stata preventivata una forte partecipazione, visto il successo riscontrato.

L'ordinanza richiamava inoltre un esposto dei cittadini della zona, pervenuto sempre in data 15/04/2019, che segnalava un forte disagio a discapito delle proprie esigenze di tranquillità e riposo visti gli episodi verificatisi in occasione di tale manifestazione anche a causa del consumo di bevande alcoliche.

L'ordinanza veniva pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito WEB del Comune.

Caio e Mevio, titolari di due esercizi commerciali della zona, si sono rivolti ad un legale il quale ha proposto ricorso al TAR, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in questione, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, sulla base dei seguenti motivi di doglianza:

- Incompetenza del Vice Sindaco a sottoscrivere l'ordinanza sindacale poiché l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 riserva solo al Sindaco il potere di ordinanza, né nell'ordinanza si fa menzioni di una specifica delega.
- Violazione del sopra richiamato art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 267/2000 poiché l'ordinanza sarebbe stata emessa una carenza dei presupposti di legge e nulla avrebbe motivato in merito con grave difetto istruttorio.
- Violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.
- Violazione dell'art. 41 della Costituzione ed eccesso di potere per disparità di trattamento sia per una ingiustizia menomazione dell'attività di impresa, sia perché, attraverso l'ordinanza in questione si verrebbe di fatto a sfavorire l'attività commerciale dei soggetti ricompresi nell'area avvantaggiando invece gli altri esercenti che si trovano nelle immediate vicinanze, ma al di fuori della zona di operatività dell'ordinanza.
- In merito alla richiesta sospensiva i ricorrenti lamentano una ingiusta compressione del proprio fatturato presentando i registri dei corrispettivi dai quali emerge una diminuzione degli incassi.

Il candidato assuma le vesti del legale del Comune e rediga l'atto ritenuto più idoneo illustrando brevemente gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.